

portarlo anche a 20 giorni; senza alcuna difficoltà.

Presidente. Dunque l'articolo 3 sarebbe così emendato: *che il fabbricante deve presentarsi nei primi 20 giorni di ciascun mese., ecc.*

Metto a partito l'articolo 3 con questo emendamento.

(È approvato).

Art. 4. Quando la distribuzione dell'energia elettrica a scopo di illuminazione o riscaldamento di case private, esclusi gli opifici, sia fatta in Comuni non eccedenti i 10 mila abitanti, il fabbricante sarà ammesso a pagare la tassa per abbonamento. Il canone annuale sarà determinato dall'Ufficio tecnico di finanza, sulla quantità presunta da distribuirsi ai singoli consumatori, in base ai rispettivi contratti, e non potrà essere fissato in misura maggiore di lire 3 annue per ogni lampada di dieci candele, e proporzionalmente per altre lampade di diversa potenzialità.

« Rimane fermo anche in questo caso il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2.

« Quando un' officina di gas-luce o di corrente elettrica serve per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente, la tassa sarà corrisposta mediante un canone annuale determinato in base all'effettivo consumo.

« In entrambi i casi sarà data cauzione in ragione di un sesto del canone.

« È fatto obbligo al fabbricante in entrambi i casi di denunciare gli aumenti verificatisi nella distribuzione dell'energia elettrica che eccedano complessivamente il ventesimo della quantità che ha servito di base alla determinazione del canone. »

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti.

Il primo è degli onorevoli Colombo Giuseppe, Siccardi, Rizzetti, Grossi, Visocchi, Gaetani Luigi, Marcora, Dal Verme, Donati, ed è il seguente:

Sostituire ai primi tre comma i seguenti:

« Quando la distribuzione dell'energia elettrica a scopo di illuminazione o riscaldamento per privati sia fatta pel corrispettivo di un canone annuo costante con libertà ai consumatori di usare dell'energia per qualunque durata di tempo, il fabbricante sarà ammesso a pagare la tassa per abbonamento

nella misura di 5 per cento del canone convenuto.

« Rimane fermo anche in questo caso il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2.

« Quando un' officina di gas-luce o di elettricità serve per uso proprio dello stesso proprietario od esercente, la tassa sarà corrisposta mediante un canone annuo determinato in base all'effettivo consumo. Quando l'uso è continuo durante tutta la notte il canone sarà ridotto alla metà. »

L'altro emendamento è proposto dagli onorevoli Gaetani-Luigi, Michelozzi, Civelli, Grossi, Visocchi, Leonetti, e consiste nella seguente aggiunta dopo il comma secondo:

« Ai proprietari o esercenti contemplati in questo articolo è concessa la franchigia dell'imposta per anni tre per ogni impianto nuovo da attivarsi dopo la promulgazione della presente legge, purchè ne facciano regolare denuncia nei modi e termini che saranno indicati nel regolamento per l'asecuazione della legge stessa. »

L'onorevole Colombo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Colombo Giuseppe. Presentando questo emendamento ho inteso di fare una condizione un po' meno intollerabile, nei riguardi di questa tassa, a due categorie di utenti di luce elettrica, e cioè: anzitutto agli utenti di tutte quelle località, nelle quali, potendosi disporre di forza idraulica, si sono potuti fare impianti che danno la luce ad un prezzo estremamente basso, tanto basso che è inferiore di assai anche a quello del petrolio; in secondo luogo a quegli utenti, generalmente industriali, che producono per proprio uso la luce elettrica, valendosi pure della forza idraulica.

Cominciamo dalla prima classe di utenti.

Ho raccolto un certo numero di dati relativi a questa classe di utenti: ho esaminato i contratti e i dati relativi all'impianto delle seguenti installazioni: Narni, Perosa-Argentina, Salò, Sondrio, Cuneo, Ferrara, Bergamo, Alzano, Cernobbio, Brescia, Chiavenna, Crema, Delebio, Tonzanico, e altri che ometto di menzionare. È un numero sufficiente per poter fare un concetto delle condizioni nelle quali la luce elettrica è prodotta, nei casi consimili in cui si può adoperare la forza dell'acqua.

Questi impianti sono molto economici, in quanto che la forza motrice, che è la base della corrente elettrica, in moltissimi casi,